



COMUNE DI BONATE SOTTO  
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO**  
**PER L'EROGAZIONE DI**  
**BORSE DI STUDIO**  
**A STUDENTI DELLE SCUOLE**  
**MEDIE INFERIORI E SUPERIORI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.27 del 25.7.2005  
Pubblicato all'Albo pretorio dal 27.7.2005 al 11.08.2005

## **Premessa**

L'Amministrazione Comunale di Bonate Sotto, nello spirito della L.R. n. 31/80, art.9, considerando conforme alle proprie finalità istituzionali agevolare la frequenza e il perfezionamento scolastico degli studenti, provvede all'inclusione nel bilancio di previsione di uno stanziamento facoltativo, e in misura da stabilirsi annualmente, destinato all'erogazione di Borse di Studio "al merito scolastico" riservate agli studenti residenti a Bonate Sotto che frequentino scuole statali, parificate legalmente riconosciute o privatisti che abbiano superato l'esame presso una delle suddette scuole.

Le *Borse di Studio* verranno assegnate secondo le norme previste dal seguente Regolamento.

### **Art. 1 - Stanziamento annuale**

Il numero e l'ammontare complessivo delle *Borse di Studio* per ogni categoria di studenti vengono determinati ogni anno dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del bilancio, ovvero in sede di approvazione del piano del diritto allo studio per l'anno scolastico di riferimento.

### **Art. 2 – Destinatari**

Al concorso per l'assegnazione delle *Borse di Studio* possono partecipare tutti gli studenti residenti nel Comune di Bonate Sotto che nell'anno scolastico precedente alla domanda:

- ✓ abbiano conseguito il diploma di licenza media inferiore con la votazione di ottimo o distinto;
- ✓ frequentino le scuole medie superiori (avente un corso di studi di durata triennale o quinquennale) ed abbiano conseguito la promozione con una media dei voti non inferiore ai 8/10;
- ✓ abbiano conseguito il diploma di maturità o il diploma di qualifica professionale con una votazione di almeno 80/100.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti che frequentino scuole statali, parificate legalmente riconosciute o privatisti che abbiano superato l'esame presso una delle suddette scuole.

### **Art. 3 - Modalità di partecipazione**

La domanda deve essere inoltrata entro la data fissata dal bando di concorso emesso dal responsabile del Settore "Servizi alla persona" utilizzando il modulo allegato.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti.

1. copia del documento (diploma o scheda di valutazione) rilasciati dalla segreteria della scuola e relativi all'anno scolastico precedente.
2. Dichiarazione ISEE del nucleo familiare
3. Certificato di iscrizione all'anno scolastico successivo.

La documentazione richiesta potrà subire variazioni in relazione all'emanazione di nuove normative, con specificazione nel bando di concorso.

Ciascun nucleo familiare potrà presentare più istanze di partecipazione al concorso in ragione del numero di figli frequentanti le scuole.

#### **Art. 4 - Valutazione delle domande**

Le domande sono esaminate dal Responsabile del Settore, successivamente alla data di scadenza del relativo bando, con predisposizione della istruttoria e della graduatoria sulla base dei criteri contenuti nel bando di concorso.

Il Responsabile pubblica la graduatoria all'Albo Pretorio comunale e notifica agli interessati il risultato, entro 15 giorni dalla pubblicazione.

I partecipanti, entro 10 giorni dalla comunicazione, possono presentare un ricorso opportunamente documentato al fine di un riesame della decisione.

Il responsabile del settore approva con proprio provvedimento la graduatoria finale entro 7 giorni, decidendo sugli eventuali ricorsi ed assegnando le borse di studio fino all'esaurimento del numero deciso dalla Giunta Comunale.

L'erogazione delle borse di studio è effettuata entro 120 giorni dalla data di scadenza del relativo bando.

#### **Art. 5 - Modalità di determinazione delle graduatorie**

Le domande saranno accolte se l'ISEE familiare non superi annualmente il limite stabilito con deliberazione di Giunta Comunale e riportato nel bando.

Le domande sono valutate dal Responsabile del Settore il quale, sulla base dei punteggi attribuiti secondo il profitto scolastico, predispone tre graduatorie per l'erogazione delle *Borse di Studio*:

- ✓ per coloro che hanno conseguito il diploma di licenza media inferiore con la votazione di ottimo o distinto;
- ✓ per coloro che al termine delle classi I, II, III, IV delle scuole superiori hanno conseguito una media di voti superiore all'otto;
- ✓ per coloro che hanno conseguito il diploma di qualifica professionale con una votazione almeno pari a 80/100 e che sono iscritti al quarto anno;
- ✓ per coloro che hanno conseguito il diploma di maturità con una votazione almeno pari a 80/100 e che sono iscritti al primo anno di un corso universitario di laurea.

Tali graduatorie verranno predisposte considerando per ciascuno studente il punteggio complessivo espresso dalla somma del punteggio per profitto relativo alla propria categoria.

La media verrà calcolata con l'esclusione dei voti di condotta, educazione fisica e materie facoltative.

#### **Art.6 – Criteri di erogazione delle borse di studio**

I punteggi verranno attribuiti ai concorrenti con riferimento a due criteri di valutazione:

**1) Sulla base dell'ISEE** (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare di appartenenza, con riferimento ai redditi percepiti e al patrimonio posseduto nell'anno precedente alla pubblicazione del bando da ciascun componente il nucleo medesimo:

Fasce ISEE (stabilite dalla Giunta Comunale)	Punteggio
Fascia 1	60
Fascia 2	50
Fascia 3	40
Fascia 4	30
Fascia 5	20

## 2) Valutazione scolastica conseguita nell'a. s. di riferimento

I punteggi verranno assegnati seguendo il criterio sottoesposto mediando tutte le votazioni ottenute escluse: condotta ed eventuali materie facoltative.

Ai fini dell'assegnazione entreranno in graduatoria solo coloro che hanno raggiunto la promozione con le seguenti votazioni finali:

- non inferiore al "Distinto" per coloro che si sono iscritti al 1° anno di un corso almeno triennale (gruppo A);
- non inferiore alla media dell' "otto" per coloro che si sono iscritti al 2° e 3° anno di un corso triennale; al 2° 3° e 4° anno di un corso quadriennale, al 2° 3° 4° e 5° anno di un corso quinquennale (gruppo B);
- non inferiore a 80/100 per coloro che hanno superato l'esame di qualifica professionale e si sono iscritti al 4° anno di un corso quinquennale e per coloro che hanno superato l'esame di maturità e si sono iscritti al 1° anno di università (gruppo B).

N° Fascia	Votazione Scuola Media Inferiore (gruppo A)	Media dei voti (gruppo B)	Voto qualifica professionale e/o esame di maturità (gruppo B)	Punteggio
1	Distinto	da 8,01 a 8,25	da 80 a 83/100	25
2		da 8,26 a 8,50	da 84 a 87/100	50
3		da 8,51 a 8,75	da 88 a 91/100	75
4		da 8,76 a 9,00	da 92 a 95/100	100
5	Ottimo	da 9,01 in poi	da 96 a 100/100	125

Per il calcolo della media dei voti conseguiti i centesimi verranno arrotondati al decimale superiore se il centesimo è superiore a 5.

A parità di punteggio la borsa di studio sarà erogata allo studente con la più elevata media dei voti conseguiti (verranno considerati anche i centesimi) e in caso di ulteriore parità, verrà preso in considerazione l'Indicatore della situazione economica equivalente più basso .

### Art. 7 – Esclusione o limitazione dell'erogazione

Sono esclusi gli studenti che non sono iscritti al corso successivo alla scuola frequentata.

Sono esclusi coloro che frequentano corsi domenicali o per corrispondenza, scuole gestite da privati non riconosciute o non parificate a quelle dello Stato e corsi di formazione professionale

biennale.

Le domande presentate fuori termine o incomplete nella documentazione prevista nel presente articolo non saranno prese in considerazione.

La borsa di studio assegnata viene decurtata, nel caso in cui lo studente risulti assegnatario di altri benefici economici, dell'importo del beneficio sopraccitato.

Lo studente che risulterà assegnatario della borsa di studio è pertanto obbligato a:

1. dichiarare nella domanda se ha usufruito o meno di altri benefici economici (ivi compresa l'ospitalità gratuita in collegi o pensionati o buoni-studio universitari);
2. comunicare entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, se nel frattempo è stato assegnatario di altri benefici economici.

### ***Art.8 – Disposizioni finali***

Le disposizioni del presente Regolamento sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni in relazione alle eventuali modifiche della normativa statale e regionale di riferimento.

In caso di nuove disposizioni ministeriali che modifichino le modalità di valutazione degli esiti scolastici, le tabelle per profitto saranno riviste e aggiornate dalla Giunta Comunale.

Il presente Regolamento verrà pubblicizzato mediante affissione all'Albo pretorio Comunale, mediante inserzione sul notiziario comunale e sul sito internet del Comune.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio comunale.